



BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER SERVIZI DI CONSULENZA FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI DA PARTE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013. PARTE FESR. ASSE 1. LINEA DI INTERVENTO 1.1 "RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE". AZIONE 1.1.4.

Articolo 1 – Finalità e oggetto del bando

- 1.1 L'obiettivo del bando è favorire la gestione di iniziative volte a promuovere la diffusione di servizi di consulenza esterna a sostegno delle Piccole e Medie Imprese destinati al processo evolutivo aziendale; in particolare, per valorizzare la capacità di reinterpretare prodotti e servizi in grado di stimolare la competitività tra le imprese venete, attraverso l'ottenimento di certificazioni.
- 1.2 L'azione è prevista dal Programma Operativo Regionale (POR) Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" (CRO) parte FESR (2007-2013), approvato con Decisione della Commissione Europea n. 4247 del 7 settembre 2007, Asse 1, Linea di intervento 1.1. "Ricerca, sviluppo e innovazione", Azione 1.1.4 "Diffusione di servizi di consulenza esterna a sostegno delle PMI finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla continuità d'impresa".
- 1.3 Le risorse pubbliche ammontano ad euro 5.867.100,00, cui potranno aggiungersene di ulteriori.
I finanziamenti sono erogati nel rispetto del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (pubblicato in GUCE 9 agosto 2008, n. L214), ovvero del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (pubblicato in GUCE 28 dicembre 2006, n. L379) - cd. regime "de minimis".

Articolo 2 – Soggetti beneficiari

- 2.1 Sono ammesse alle agevolazioni le PMI, così come definite nell'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 (allegato B), aventi sede operativa, cioè la sede in cui l'intervento verrà effettuato, nel territorio della Regione del Veneto.
- 2.2 Beneficiari degli aiuti sono le PMI (e i loro Consorzi) che appartengono ai settori di attività, secondo la classificazione ISTAT ATECO 2007, elencati nell'Allegato C) e con le specificazioni ivi contenute e che, comunque, non si trovino in situazione di esclusione stabilita da Regolamenti comunitari per singole fattispecie. Ai fini dell'individuazione delle attività economiche esercitate dalle imprese farà fede il Codice ISTAT risultante dalla visura camerale o, esclusivamente per le Imprese non soggette all'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, dalla scheda di attribuzione della Partita IVA, da allegarsi alla domanda di partecipazione (allegato D).
Qualora, in fase istruttoria, emergesse la non coincidenza tra l'attività principale risultante dalla visura camerale e quella dichiarata dall'Impresa richiedente, si terrà conto di quest'ultima, purché l'impresa presenti, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, la documentazione dalla quale risulti l'avvenuto aggiornamento presso la CCIAA. In mancanza, la domanda non sarà ammissibile o il contributo concesso sarà revocato.

- 2.3 Sono altresì ammessi in regime “*de minimis*”, Reg. CE 1998/2006 i seguenti settori di attività: industria siderurgica; fibre sintetiche; industria automobilistica; trasporti su strada; costruzione navale.
- 2.4 Sono escluse dal finanziamento le Imprese operanti nei seguenti settori di attività: industria carboniera; agricoltura; pesca e acquacoltura.
- 2.5 Non sono finanziabili gli interventi rivolti ad attività connesse all’esportazione ovvero direttamente connesse alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti, comunque, connesse all’attività di esportazione.
- 2.6 Non possono fruire delle agevolazioni le imprese che si trovino in difficoltà finanziaria ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, pubblicata in GUCE 1° ottobre 2004, n. 244) o sottoposte a procedure di tipo concorsuale.
E’ fatto salvo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione 2009/C 83/01 del 7 aprile 2009, paragrafo 4.2.2. in tema di aiuti temporanei fino a 500.000,00 euro.
- 2.7 L’impresa, pena la decadenza dal contributo, non deve trovarsi, pertanto, in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, né trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale derivante da una procedura simile.
- 2.8 I requisiti di cui al presente articolo devono sussistere all’atto della presentazione dell’istanza di contributo ed essere mantenuti per i cinque anni successivi alla data del decreto di concessione del contributo, ovvero entro il 31 dicembre 2015, termine di validità del POR 2007-2013, pena la revoca dell’agevolazione medesima.

Articolo 3 – Interventi finanziabili

- 3.1 Gli interventi finanziabili sono in coerenza con gli obiettivi e le finalità del Programma Operativo Regionale (POR) Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” (CRO) parte FESR (2007-2013), Asse 1. Linea di intervento 1.1. Azione 1.1.4, approvato con Decisione della Commissione Europea n. 4247 del 7 settembre 2007, con i criteri di selezione di cui al Regolamento CE n. 1083/2006, approvati il 31 marzo 2008 dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007-2013 e nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1828/2006.
- 3.2 Il bando finanzia gli interventi riguardanti le seguenti forme di certificazione volontarie, singolarmente o integrate fra loro, di cui alle norme sotto indicate e per i limiti di contributo specificati:
- a) UNI EN ISO 9001:2008 (sistemi di gestione della qualità)
L’importo massimo di contributo concedibile per questa tipologia di intervento è pari ad euro 10.000,00 e quello minimo è pari ad euro 4.000,00.
 - b) UNI EN ISO/TS 16949:2009 (sistemi di gestione per la qualità per la produzione di serie e delle parti di ricambio nell’industria automobilistica).

L'importo massimo di contributo concedibile per questa tipologia di intervento è pari ad euro 10.000,00 e quello minimo è pari ad euro 4.000,00.

- c) UNI EN ISO 22000:2005 (sistemi di gestione per la sicurezza alimentare - requisiti per qualsiasi organizzazione nella filiera alimentare).
L'importo massimo di contributo concedibile per questa tipologia di intervento è pari ad euro 10.000,00 e quello minimo è pari ad euro 4.000,00.
- d) UNI EN ISO 22005:2008 (sistema di rintracciabilità nella filiera agroalimentare).
L'importo massimo di contributo concedibile per questa tipologia di intervento è pari ad euro 10.000,00 e quello minimo è pari ad euro 4.000,00.
- e) UNI EN ISO 10854:1999 (agroalimentare sistema di autocontrollo come HACCP).
L'importo massimo di contributo concedibile per questa tipologia di intervento è pari ad euro 10.000,00 e quello minimo è pari ad euro 4.000,00.
- f) UNI EN ISO 3834 (requisiti di qualità per la saldatura e per la fusione di materiali metallici).
L'importo massimo di contributo concedibile per questa tipologia di intervento è pari ad euro 15.000,00 e quello minimo è pari ad euro 5.000,00.
- g) UNI EN CEI 16001:2009 (Sistema di Gestione per l'Energia (SGE)).
L'importo massimo di contributo concedibile per questa tipologia di intervento è pari ad euro 15.000,00 e quello minimo è pari ad euro 5.000,00.
- h) BRC – Global standard for food safety (controllo fornitori sui prodotti alimentari freschi, refrigerati o congelati).
L'importo massimo di contributo concedibile per questa tipologia di intervento è pari ad euro 10.000,00 e quello minimo è pari ad euro 4.000,00.
- i) IFS – Food Standard (prodotti alimentari commercializzati dalla grande distribuzione organizzata).
L'importo massimo di contributo concedibile per questa tipologia di intervento è pari ad euro 10.000,00 e quello minimo è pari ad euro 4.000,00.
- j) UNI CEI EN ISO IEC 17025:2005 (accreditamento laboratori di prova o taratura).
L'importo massimo di contributo concedibile per questa tipologia di intervento è pari ad euro 10.000,00 e quello minimo è pari ad euro 4.000,00.
- k) ISO/ IEC 20000 IT (settore dell'Information and Communication Technology).
L'importo massimo di contributo concedibile per questa tipologia di intervento è pari ad euro 10.000,00 e quello minimo è pari ad euro 4.000,00.
- l) UNI EN ISO/IEC 27001:2005 (sicurezza delle informazioni).
L'importo massimo di contributo concedibile per questa tipologia di intervento è pari ad euro 10.000,00 e quello minimo è pari ad euro 4.000,00.
- m) SA8000:2008 (Responsabilità etico-sociale).
L'importo massimo di contributo concedibile per questa tipologia di intervento è pari ad euro 10.000,00 e quello minimo è pari ad euro 4.000,00.

- n) OHSAS 18001:2007 (Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori).
L'importo massimo di contributo concedibile per questa tipologia di intervento è pari ad euro 14.000,00 e quello minimo è pari ad euro 4.000,00.
- o) ISO 14001:2004 (sistema di gestione ambientale), Regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS III).
L'importo massimo di contributo concedibile per questa tipologia di intervento è pari ad euro 14.000,00 e quello minimo è pari ad euro 4.000,00.
- p) ECOLABEL (marchio comunitario di qualità ambientale di prodotto).
L'importo massimo di contributo concedibile per questa tipologia di intervento è pari ad euro 8.000,00 e quello minimo è pari ad euro 2.000,00.
- q) Marcatura e/o certificazione aziendale dei prodotti e/o di sistema che si concluda con il conseguimento della relativa autorizzazione/ certificazione, in base alle norme in materia, rilasciata da organismi accreditati da Accredia, o da corrispondente soggetto estero, per la specifica norma da certificare. L'importo massimo di contributo concedibile per questa tipologia di intervento è pari ad euro 12.000,00 e quello minimo è pari ad euro 5.000,00.

In caso di aggiornamento delle norme sopra elencate, verranno considerate ammissibili quelle più recenti.

- 3.3 Sono ammissibili a contributo le spese relative alla realizzazione di un progetto di consulenza esterna qualificata, per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 1, da realizzarsi nel territorio della regione Veneto presso la sede operativa dell'impresa richiedente il contributo, ai sensi dell'articolo 2.1.
- 3.4 I progetti dovranno concludersi con l'ottenimento delle relative certificazioni.
- 3.5 I servizi per cui si concede il contributo non devono avere carattere continuativo o periodico, né essere connessi alle normali spese di funzionamento.

Articolo 4 – Intensità e regime di aiuto

- 4.1 I contributi in conto capitale sono concessi nella misura del 50% (cinquanta per cento) della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto entro gli importi minimi e massimi previsti dal precedente articolo 3.2.
- 4.2 Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è, comunque, pari ad euro 40.000,00 (quarantamila/00).
- 4.3 L'Impresa che intenda avvalersi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE, cd. regime "de minimis", potrà beneficiare di un aiuto a condizione che, nell'arco di tre anni, l'importo complessivo degli aiuti pubblici accordati alla stessa non superi la somma di euro 200.000,00 (duecentomila). Il periodo di tre anni decorre dalla data del primo aiuto "de minimis" concesso. A tal fine, al momento della presentazione della domanda, l'Impresa dovrà dichiarare (Allegato E) quale altri aiuti ha ottenuto in base a tale regime.

- 4.4 La sovvenzione non è cumulabile con altri benefici per il medesimo intervento derivanti da altre norme e provvedimenti regionali, statali e comunitari o comunque provenienti da Enti pubblici ai sensi del DPR 3 ottobre 2008, n. 196, articolo 2, comma 4.

Articolo 5 – Spese ammissibili

- 5.1 Sono ammissibili, nell'ambito degli interventi descritti al precedente articolo 3, le spese direttamente riferibili ai servizi di consulenza alle imprese, che siano conformi al progetto redatto secondo lo schema di cui all'allegato F), da accludere alla domanda di contributo, allegato D). Gli interventi verranno finanziati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 del reg. CE 1083/2006 e dal D.P.R. 196/2008 in materia di ammissibilità delle spese; in ogni caso non saranno considerate ammissibili le spese indicate dall'art. 7 del reg. CE 1080/2006.
- 5.2 Ai fini dell'erogazione del contributo, le attività connesse al progetto approvato devono essere totalmente realizzate e le spese pagate devono essere regolarmente giustificate con documentazione avente data successiva a quella di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
- 5.3 Il progetto deve contenere i seguenti elementi, così come meglio descritti nell'allegato F):
- a) parte 1: situazione rilevata;
 - b) parte 2: finalità dell'intervento proposto;
 - c) parte 3: strumenti e modalità attuative;
 - d) parte 4: costi del progetto;
 - e) parte 5: Gantt di progetto.

Sono escluse le spese finalizzate al mero adeguamento dell'impresa a norme di legge.

- 5.4 Sono ammesse, in corso di esecuzione delle attività individuate nel progetto approvato, variazioni in diminuzione nella percentuale massima del 30% (trenta per cento) di quanto approvato.

Articolo 6 – Requisiti ed attività del consulente o società di consulenza

- 6.1 Il consulente o società di consulenza, responsabile dell'intervento, dovrà essere in possesso dei requisiti professionali indicati all'allegato H), opportunamente documentati ed attestati con dichiarazione redatta in conformità all'allegato citato, da accludere all'istanza di contributo. In particolare, l'aver maturato almeno 4 (quattro) anni di esperienza come responsabile della materia oggetto d'intervento e/o aver effettuato almeno 5 (cinque) interventi di consulenza relativa alla materia oggetto di intervento di cui almeno 3 (tre) giunti alla certificazione. Nel curriculum professionale, tutte le esperienze professionali, corsi di qualificazione/aggiornamento, titoli ed interventi consulenziali, tali da dimostrare la competenza nella tematica oggetto di intervento devono essere dettagliatamente esplicitati.
- 6.2 A pena di inammissibilità della domanda di contributo, il consulente o società di consulenza indicato/a nel progetto, quale responsabile dell'intervento, deve assicurare

la propria indipendenza nei confronti dell'impresa beneficiaria, sia con riguardo ad eventuali partecipazioni societarie che a rapporti di lavoro dipendente e non.

- 6.3 L'accertamento della mancanza di tali requisiti o la perdita degli stessi in corso di esecuzione del progetto comporta la revoca del contributo concesso. La variazione del consulente o società di consulenza incaricato/a, indicato/a in sede di domanda di contributo da parte dell'impresa beneficiaria, dovrà essere autorizzata dalla Direzione Industria e Artigianato e potrà intervenire solo per giustificati motivi e a seguito di idonea e positiva istruttoria. La mancata autorizzazione comporta la revoca del contributo concesso.

Articolo 7 – Presentazione delle domande di contributo

- 7.1 I soggetti interessati devono far pervenire le domande di ammissione al contributo, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, secondo lo schema di cui all'allegato D), con allegata la seguente documentazione:
- a) visura camerale di data non anteriore a 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda o, esclusivamente per le Imprese non soggette all'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, copia della scheda di attribuzione della Partita IVA;
 - b) progetto di fattibilità redatto nei termini e con le modalità previste dal bando e secondo lo schema di cui all'allegato F);
 - c) Gantt redatto secondo lo schema di cui all'allegato G);
 - d) attestazione del possesso dei requisiti professionali da parte del consulente/società di consulenza e relativo curriculum, secondo lo schema di cui all'allegato H);
 - e) scheda dati anagrafici (allegato I);
 - f) scheda posizione fiscale (allegato L);
 - g) dichiarazione "de minimis" (allegato E);
 - h) fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della domanda.

La domanda dovrà, altresì, contenere dichiarazione, resa in conformità all'articolo 1, comma 1223, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), "di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea" (cd. Clausola Deggendorf).

- 7.2 La domanda dovrà essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante; nel caso il firmatario sottoscriva più documenti, sarà sufficiente un'unica fotocopia del documento di riconoscimento.
- 7.3 La visura camerale, se non prodotta in originale o copia conforme, può essere presentata anche su stampato ottenuto attraverso il servizio informatico "Visura on line".
- 7.4 La conformità all'originale di copie di documenti si effettua, ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, datando e firmando il documento per conformità all'originale con la dicitura "si attesta la conformità all'originale" da parte del legale rappresentante.
- 7.5 Il plico contenente la domanda e gli allegati dovranno essere trasmessi a:

**Regione del Veneto – Direzione Industria e Artigianato –
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia (VE).**

entro e non oltre giovedì 31 marzo 2011.

La trasmissione dovrà avvenire a mezzo posta, esclusivamente mediante raccomandata A.R., entro il termine stabilito per la presentazione; in tal caso, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande presentate fuori termine e/o con modalità diversa da quella prescritta, saranno considerate irricevibili.

- 7.6 La presentazione della domanda implica accettazione di tutte le clausole del presente bando, dei relativi allegati e del contributo di cui si chiede l'erogazione.

Articolo 8 – Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

- 8.1 L'istruttoria delle domande, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità ai sensi del presente bando ed attribuirne il punteggio, viene eseguita dagli uffici della Direzione Industria e Artigianato.
- 8.2 L'istruttoria sarà conclusa entro il 30 giugno 2011.
- 8.3 Nel caso di istanza presentata nei termini, ma carente per quanto riguarda la documentazione, gli uffici della Direzione Industria e Artigianato potranno invitare l'impresa richiedente ad integrare l'istanza con la documentazione mancante o insufficiente, fissando, a tal fine, un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, ovvero se la documentazione integrativa risulti ancora carente, la domanda verrà ritenuta non accoglibile.
- 8.4 La formazione della graduatoria avverrà assegnando ai progetti ammissibili un punteggio dato dalla somma dei punti di seguito riportati:

	TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE	PUNTI
a	UNI EN ISO 9001/2008 Implementazione e certificazione del sistema di gestione in conformità alla norma	3
b	Applicazione della norma UNI EN ISO/TS 16949:2009 (sistemi di gestione per la qualità per la produzione di serie e delle parti di ricambio nell'industria automobilistica) e relativa certificazione	4
c	UNI EN ISO 22000:2005 (sistemi di gestione per la sicurezza alimentare - requisiti per qualsiasi organizzazione nella filiera alimentare.)	5
d	UNI EN ISO 22005:2008 (sistema di rintracciabilità nella filiera agroalimentare)	5
e	UNI EN ISO 10854:1999 (agroalimentare sistema di autocontrollo come HACCP)	5
f	UNI EN ISO 3834 (Requisiti di qualità per la saldatura e per la fusione di materiali metallici)	4
g	UNI EN CEI 16001:2009 (Sistema di Gestione per l'Energia (SGE))	5
h	BRC – Global standard for food safety (controllo fornitori sui prodotti alimentari freschi, refrigerati o congelati)	4

i	IFS – Food Standard (prodotti alimentari commercializzati dalla grande distribuzione organizzata)	4
j	UNI CEI EN ISO IEC 17025:2005 (accreditamento laboratori di prova o taratura)	3
k	ISO/ IEC 20000 IT (settore dell'Information and Communication Technology).	3
l	UNI EN ISO/IEC 27001:2005 (sicurezza delle informazioni)	3
m	Implementazione e certificazione del sistema di gestione in conformità alla norma SA 8000:2008	4
n	Implementazione e certificazione del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori in conformità alla norma BS OHSAS 18001:2007	5
o	Implementazione e certificazione del sistema di gestione ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2004, Regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS III)	6
p	Certificazione di prodotto/servizio ECOLABEL	7
q	Marchatura e/o certificazione aziendale dei prodotti e/o di sistema che si concluda con il conseguimento della relativa autorizzazione/certificazione, in base alle norme in materia, rilasciata da organismi accreditati da Accredia, o da corrispondente soggetto estero, per la specifica norma da certificare.	6

- 8.5 Con riferimento a tutte le tipologie di certificazione, ai fini del punteggio totale, si tiene inoltre conto dei seguenti ulteriori punti:
- all'Impresa la cui attività sia iniziata antecedentemente al 1° gennaio 2007 sarà assegnato 1 punto;
 - all'Impresa la cui attività sia iniziata dal 1° gennaio 2007 e prima del 31 dicembre 2008 saranno assegnati 2 punti;
 - all'Impresa la cui attività sia iniziata dopo il 1° gennaio 2009 saranno assegnati 3 punti.
- Se la data di inizio attività non risultasse dalla documentazione trasmessa, sarà necessario produrre idonea dichiarazione o certificazione. In mancanza, non sarà riconosciuto alcun punteggio.
- 8.6. Nel caso di parità di punteggio finale, si darà preferenza al progetto di minor importo ammissibile.
- 8.7 Le istanze per le quali l'istruttoria espletata si sia conclusa positivamente saranno ammesse a contributo con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Industria e Artigianato, secondo l'ordine di graduatoria formata sulla base dei criteri sopra indicati e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Con medesimo provvedimento si approverà l'elenco dei soggetti non ammessi a contributo. Gli esiti delle selezioni dei beneficiari e la relativa graduatoria saranno pubblicati sul sito web regionale: www.regione.veneto.it.
- 8.8 Le domande ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse saranno oggetto di scorrimento della graduatoria, qualora si rendessero disponibili ulteriori fondi ovvero a seguito di rinunce o revoche. In tale ipotesi, alle Imprese beneficiarie saranno indicate modalità e tempistica coerenti con il contenuto del presente bando. Le decisioni individuate saranno assunte con atto del Dirigente regionale della Direzione Industria e Artigianato.

Articolo 9 - Realizzazione degli interventi

- 9.1 L'impresa beneficiaria, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Regione Veneto del provvedimento di approvazione della graduatoria e concessione del contributo, accetta di essere inclusa nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) 1828/2006 e, a pena di revoca del contributo concesso, deve inviare, anche a mezzo fax, il contratto disciplinante i rapporti tra Impresa e consulente, redatto secondo l'apposito modello, allegato M), nonché dichiarazione di inizio delle attività redatto secondo l'apposito modello, allegato N), sottoscritti anche dal consulente.
- 9.2 Le attività inerenti all'intervento finanziato, come descritte nel progetto allegato alla domanda di contributo, devono essere interamente realizzate, fatturate e pagate entro il 28 febbraio 2013 e la rendicontazione inviata entro il termine perentorio del 15 maggio 2013. Entro tale termine dovrà inoltre essere trasmessa la certificazione ottenuta, ovvero, se non ancora pervenuta, verbale del comitato di certificazione. Nel caso delle seguenti certificazioni di qualità: UNI EN ISO 9001/2008, UNI EN ISO/TS 16949:2009, UNI CEI EN ISO IEC 17025:2005, UNI EN ISO 22000:2005, descritte all'articolo 8.4, i termini di cui sopra sono fissati al 30 giugno 2012 per la conclusione dei progetti e il pagamento delle spese e al 31 luglio 2012 per la trasmissione della rendicontazione alla Direzione Industria e Artigianato. Entro tale termine dovrà inoltre essere inviata la certificazione ottenuta, ovvero, se non ancora pervenuta, verbale del comitato di certificazione. In mancanza, si darà luogo alla revoca del contributo assegnato.
- 9.3 I soggetti, i cui progetti siano stati ammessi a finanziamento, hanno il dovere di porre in essere, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Reg. CE 1828/2006 azioni informative e pubblicitarie (quali avvisi, cartelli, targhe esplicative, manifesti e altro materiale di informazione e comunicazione), che diano visibilità al presente intervento pubblico, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Industria e Artigianato.
- 9.4 Ogni variazione relativa agli elementi soggettivi ed oggettivi previsti dal bando, nonché eventuali variazioni intercorse nella fase di attuazione dei progetti, dovranno essere comunicate tempestivamente da parte dell'Impresa beneficiaria alla Direzione Industria e Artigianato.
In particolare:
- la variazioni dei dati anagrafici e/o fiscali dell'Impresa beneficiaria dovranno essere comunicate mediante invio, in originale, della scheda dati anagrafici (allegato I) e/o scheda posizione fiscale (allegato L), compilate e sottoscritte;
 - modifiche al progetto ammesso a contributo; modifica o riduzione delle attività; rideterminazione dell'importo del progetto; tempi di realizzazione. La riduzione dell'importo di progetto, nella percentuale massima consentita del 30% (trenta per cento) dovrà essere comunicata alla Direzione Industria e Artigianato attestando che tale riduzione non pregiudica la funzionalità del progetto. La riduzione dell'importo delle attività ammesse avrà come conseguenza la riduzione proporzionale del contributo erogabile.
- 9.5 La cessione del rapporto concessorio del contributo pubblico a soggetto diverso dal beneficiario originario deve essere tempestivamente comunicata alla Direzione Industria e Artigianato e, sulla base dell'istruttoria, deve essere espressamente autorizzata con Decreto del Dirigente regionale della stessa Direzione, pena la revoca del contributo.
La Direzione Industria e Artigianato verificherà:

- che l'attività economica oggetto del progetto finanziato sia esercitata, sulla base di idoneo titolo giuridico, senza alcuna interruzione, dal Soggetto subentrante;
- che il Soggetto subentrante ed il consulente o società di consulenza siano in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal bando.

Il Soggetto subentrante deve garantire, mediante dichiarazione scritta rilasciata alla Direzione Industria e Artigianato, l'attuazione/completamento del progetto finanziato nei tempi e nei modi stabiliti in sede di approvazione.

Non sono considerate cessioni di rapporto concessorio, quindi non ammesse, cessioni a titolo di affitto di azienda dell'Impresa beneficiaria. Tale fattispecie determina la decadenza dal contributo con conseguente revoca dello stesso.

La variazione del consulente o società di consulenza incaricato/a, indicato/a in sede di domanda di contributo da parte delle imprese beneficiarie, avverrà con le modalità di cui al precedente articolo 6.3.

Articolo 10 – Rendicontazione delle spese

- 10.1 Il soggetto beneficiario deve garantire, ai sensi dell'art. 60 lett. d del Reg. (CE) n.1083/2006, un sistema di codificazione contabile adeguata, ferme restando le norme contabili nazionali, nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sul bando
- 10.2 La rendicontazione (allegato O), datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa beneficiaria, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- prospetto riepilogativo delle spese sostenute riportante, per ciascuna di esse, la denominazione della ditta fornitrice dei beni e/o servizi, il numero, la data, l'importo complessivo dell'imponibile della relativa fattura e la descrizione analitica delle voci relative agli eventuali imponibili parziali che si riferiscono alle spese sostenute per la realizzazione del progetto;
 - copia conforme dei documenti giustificativi della spesa, intestati al Soggetto beneficiario ammesso a contributo, relativi alle spese di cui al punto precedente;
 - attestazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo relativo alla documentazione fiscale presentata a giustificazione della realizzazione delle attività. Tale attestazione dovrà essere costituita esclusivamente da bonifici bancari/ postali (anche a mezzo home banking: in tal caso occorre anche inviare l'estratto del conto corrente) o ricevuta bancaria. In tutti i documenti comprovanti il pagamento si dovrà evincere l'importo e la data dei pagamenti effettuati nonché la causale degli stessi. Non viene considerata ai fini rendicontativi la semplice quietanza su fattura priva del documento di pagamento corrispondente. Non sono ammesse compensazioni di debito o credito di alcun tipo. Le spese sostenute e i pagamenti effettuati devono essere intestati direttamente al beneficiario del contributo;
 - relazione illustrativa dell'attività svolta contenente i risultati degli obiettivi raggiunti e delle metodologie utilizzate per la realizzazione delle attività di progetto, rispetto a quelli previsti e descritti in sede di presentazione della domanda;
 - copia della certificazione ottenuta, ovvero, se non ancora pervenuta, verbale del comitato di certificazione;
 - scheda dati anagrafici (allegato I) e scheda posizione fiscale (allegato L), anche se già fornite, a titolo di aggiornamento dei dati, in originale, debitamente compilate.

Le stesse devono essere timbrate e firmate e non recare abrasioni, cancellature od omissioni di dati;

- dichiarazione circa gli aiuti "de minimis" ottenuti secondo lo schema di cui all'allegato E), anche se già fornita, a titolo di aggiornamento dei dati.

- 10.3 L'I.V.A. e le altre imposte e/o tasse non possono essere ritenute spese ammissibili se possono essere rimborsate, compensate ovvero recuperate fiscalmente dal beneficiario.
- 10.4 La documentazione prodotta dovrà essere firmata, in originale, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Per attestare la conformità all'originale dei documenti prodotti in copia, dovrà essere apposta sui documenti stessi la data e la dicitura: "si attesta la conformità all'originale in atti".
- 10.5 La domanda di erogazione del contributo e rendicontazione (allegato O) dovrà essere inviata alla Direzione Regionale Industria e Artigianato, entro il termine perentorio del 15 maggio 2013. Nel caso delle seguenti certificazioni di qualità: UNI EN ISO 9001/2008, UNI EN ISO/TS 16949:2009, UNI CEI EN ISO IEC 17025:2005, UNI EN ISO 22000:2005, descritte all'articolo 8.4, il termine di cui sopra è stato fissato al 31 luglio 2012.
- 10.6 Le richieste presentate oltre tali termini saranno causa di revoca del contributo.
- 10.7 A seguito del completamento dell'intervento finanziato, sulla base della domanda da parte dell'impresa beneficiaria, previa idonea rendicontazione delle spese sostenute e positiva istruttoria, la Direzione Industria e Artigianato provvederà all'erogazione del contributo spettante, entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda.
- 10.8 Non sono rendicontabili fatture di importo inferiore a euro 100,00 (cento) e quelle in acconto su prestazioni future (le fatture devono essere emesse a fronte di prestazioni già effettuate).
- 10.9 Nel caso di rendicontazioni presentate e risultanti carenti dal punto di vista documentale, la Direzione Industria e Artigianato potrà invitare l'interessato a integrare le stesse, ai sensi della L. n. 241/1990, con la documentazione mancante. Se non dovessero pervenire le integrazioni richieste entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la Direzione Industria e Artigianato procederà all'istruttoria con la documentazione già acquisita.

Articolo 11 – Monitoraggio dell'attività, controlli e revoche del contributo

- 11.1 L'impresa beneficiaria del contributo deve mantenere i requisiti prescritti dal presente bando dalla data di concessione dei benefici economici e per i successivi cinque anni. L'impresa è, altresì, sottoposta al divieto di cessazione dell'attività per la stessa durata del vincolo di cui al precedente comma. In entrambi i casi, il mancato rispetto delle condizioni poste comporta la revoca del contributo concesso.
- 11.2 I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire, con le modalità ed i tempi che saranno comunicati, tutti i dati che saranno richiesti dalla Direzione Industria e Artigianato ai fini dell'attività di monitoraggio (finanziario, procedurale e fisico) dei progetti.

- 11.3 Le Amministrazioni Comunitarie, Statale e Regionale, ai sensi degli art. 14 e 19 del Reg. (CE) n.1828/2006, si riservano di effettuare controlli, anche a campione e anche a mezzo soggetti terzi incaricati, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della regolarità della documentazione presentata all'atto della domanda di contributo e nelle fasi di attuazione delle iniziative sovvenzionate. A tal fine, presso il Soggetto beneficiario, deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 (dieci) anni a partire dalla data di pagamento del contributo, tutta la documentazione relativa alle attività svolte e rendicontate.
- 11.4 Sulla base delle verifiche documentali e dei controlli effettuati, si procederà alla revoca totale del contributo, con Decreto del Dirigente della Direzione Industria e Artigianato, nei seguenti casi:
- a) mancanza o perdita dei requisiti di ammissibilità prescritti dal bando;
 - b) mancata conclusione delle attività entro i termini massimi consentiti di cui all'articolo 9.2;
 - c) mancata trasmissione della rendicontazione entro i termini massimi di cui all'articolo 9.2;
 - d) mancato conseguimento della certificazione;
 - e) trasferimento della sede operativa fuori dal territorio della Regione Veneto entro cinque anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione dei benefici economici;
 - f) mancata rispondenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata, rispetto a quanto dichiarato e prodotto dal punto di vista documentale in sede di istanza;
 - g) mancata comunicazione alla Direzione Industria e Artigianato, entro i termini di cui all'articolo 9.1, del contratto regolante i rapporti tra Impresa e consulente e relativa dichiarazione di inizio delle attività;
 - h) spesa rendicontata inferiore al 70% della spesa preventivata e ammessa a contributo;
 - i) variazione del consulente, indicato in sede di istanza di contributo, senza la necessaria autorizzazione regionale;
 - j) accertamento della mancanza originaria dei requisiti previsti per il consulente ovvero della perdita degli stessi in corso di esecuzione del progetto;
 - k) cessione del rapporto concessorio senza la necessaria autorizzazione regionale;
 - l) cessione del rapporto concessorio a titolo di affitto di azienda;
 - m) accertamento di eventuali falsità in dichiarazioni prodotte ai fini della concessione del contributo;
 - n) ulteriori ipotesi di revoca espressamente indicate nel presente bando.
- 11.5 Ai sensi della Legge Regionale 28 gennaio 2000, n. 5 articolo 11, come modificato dalla Legge Regionale 19 febbraio 2007, n. 2, articolo 47, e dalla Legge Regionale 27 febbraio 2008, n. 1, articolo 110, la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ed il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma compresa tra un minimo del 5% ed un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito.
- 11.6 Nel caso di rinuncia al contributo, comunicata tempestivamente dal beneficiario, non si procede all'applicazione della sanzione amministrativa e l'obbligo di restituzione

avrà per oggetto le somme già erogate, maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali.

- 11.7 Ai fini della esenzione della irrogazione della sanzione a seguito di revoca del contributo, si considera tempestiva la rinuncia se pervenuta per iscritto, alla Direzione Industria e Artigianato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pagamento del beneficio economico.

Articolo 12 – Informazioni generali

- 12.1 Copia integrale del bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito web regionale: www.regione.veneto.it .
- 12.2 Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione Veneto – Direzione Industria e Artigianato: numero verde (solo da telefono fisso) 800177750 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17; venerdì dalle ore 9 alle ore 13). Inoltre, possono essere richieste informazioni utilizzando il servizio fax (041 2795808), il servizio di posta elettronica (industria.artigianato@regione.veneto.it) o telefonando ai seguenti numeri (agli stessi orari di cui sopra): 041 279 5814/5825/5810.

Articolo 13 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 30 giugno 20001, n. 196

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale i dati sono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il Dirigente Regionale della Direzione Industria e Artigianato.